



**TRIBUNALE DI MARSALA  
VERBALE D'UDIENZA**

All'udienza del 20/01/2022 tenuta secondo il modello della trattazione scritta, si dà atto che parte opponente non ha depositato note d'udienza. Parte opposta ha depositato note d'udienza insistendo nell'accoglimento della domanda.

Il Giudice, preso atto delle note conclusive depositate da parte attrice, pronuncia la seguente sentenza a verbale.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MARSALA  
Sezione Civile**



in persona del giudice, dott.ssa Mary Carmisciano, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente

**T R A**

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;

**OPPONENTE**

**E**

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.



dichiarava di non essere in possesso della documentazione oggetto del d.i. n. [REDACTED]

Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. n. [REDACTED] avente ad oggetto la consegna dei seguenti documenti: “1) copia contratto originario di conto corrente n. c/c n. [REDACTED] 2) copia contratto originario di apertura di credito relativo al conto corrente n. c/c n. [REDACTED] 3) copia del contratto di finanziamento n. [REDACTED]” richiamando la medesima lettera raccomandata A/R del [REDACTED] in cui la banca opponente, dopo aver dichiarato di non aver rinvenuto alcuna della documentazione richiesta, concludeva “*sarà nostra cura tornare in argomento, qualora, in considerazione delle ricerche ancora in corso, dovessero emergere ulteriori elementi*”. Riteneva, pertanto, non essere chiarita la posizione della Banca e di essere ancora in attesa di una risposta. Successivamente al deposito della nota del [REDACTED] parte opposta dichiarava essere questa la prima comunicazione ufficiale della Banca di inesistenza della documentazione richiesta. Insisteva, pertanto, in domanda. Con vittoria delle spese di lite.

L’opposizione è fondata e dev’essere accolta.

Alla luce della dichiarazione depositata dal direttore della filiale della Banca [REDACTED] ove i rapporti bancari oggetto di causa erano stati instaurati da [REDACTED] deve ritenersi che il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] sia stato *inutiliter dato*, trattandosi di provvedimento che non potrà essere portato in esecuzione per inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna.

Il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] dev’essere, pertanto, revocato.

Quanto alla domanda avente ad oggetto la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente deve ritenersi che la stessa sia fondata, in ragione della reiterazione, da parte opposta, della domanda anche successivamente al deposito della dichiarazione acquisita il [REDACTED]. E’ evidente, infatti, che a fronte della dichiarazione di inesistenza della documentazione oggetto

di consegna, nessuna pronuncia di condanna avrebbe potuto essere adottata ai danni della Banca opponente. La condotta processuale di parte opposta è tale, pertanto, da integrare gli estremi dell'abuso dello strumento processuale ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. per avere resistito in giudizio quantomeno con colpa grave, ingenerando in definitiva un rallentamento dell'attività giurisdizionale, così ledendo il più generale principio di buona amministrazione della giustizia. Il risarcimento del danno può essere equitativamente determinato in una somma pari al doppio delle spese processuali che saranno liquidate in dispositivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, con riferimento alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio.

**P . Q . M .**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. - accoglie l'opposizione e, per effetto, revoca il d.i. [REDACTED]
2. - condanna [REDACTED] a rifondere, in favore di [REDACTED] la somma di € [REDACTED] oltre spese generali al [REDACTED] IVA e CPA come per legge.
3. - Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 co.1 c.p.c.

Marsala, 20.01.2022

Il Giudice

*Mary Carmisciano*